INAF ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
NATIONAL INSTITUTE FOR ASTROPHYSICS

ALLEGATO N. 1

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ANALISI E PROGETTAZIONE DEL SISTEMA DI PROGRAMMAZIONE, DI BILANCIO E CONTROLLO DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA

INDICE DEGLI ARTICOLI

Art. 1 (Condizioni e norme di appalto)
Art. 2 (Oggetto dell'appalto)
Art. 3 (Valore dell'appalto)
Art. 4 (Finanziamento)
Art. 5 (Importo a base di gara e criterio di aggiudicazione dell'appalto)
Art. 6 (Cauzioni)
Art. 7 (Validità dell'offerta)
Art. 8 (Modalità di aggiudicazione e stipula del contratto)
Art. 9 (Obblighi dell'impresa aggiudicataria)
Art. 10 (Durata del contratto)
Art. 11 (Luogo di consegna)
Art. 12 (Importo contrattuale)
Art. 13 (Fatturazione e modalità di pagamento)
Art. 14 (Subappalto e cessione del contratto)
Art. 15 (Penalità)
Art. 16 (Risoluzione del contratto)
Art. 17 (Effetti della risoluzione del contratto)
Art. 18 (Contenzioso)
Art. 19 (Domicilio)
Art. 20 (Trattamento dei dati personali)
Art. 21 (Spese contrattuali)
Art. 22 (Disposizioni finali)

ART. 1

(Condizioni e norme di appalto)

Tutte le condizioni di appalto risultano dal presente Capitolato e dal Disciplinare Tecnico.
Il rapporto contrattuale derivante dall'aggiudicazione della gara sarà regolato da:

- il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;
- i RR.DD. n. 2440/23 e n. 827/24 in quanto applicabili;
- il vigente Regolamento sull'Amministrazione, sulla Contabilità e sull'Attività Contrattuale dell'INAF;
- il presente Capitolato Speciale di Appalto;
- il Disciplinare Tecnico;
- il Codice Civile, per quanto non espressamente previsto dalle suddette fonti.

L'impresa aggiudicataria ha l'obbligo di osservare, oltre il presente Capitolato Speciale di Appalto, il Disciplinare Tecnico ed i termini della propria offerta, ogni altra norma di legge, decreto e regolamento vigenti, o che siano emanati in corso d'opera, in tema di assicurazioni sociali e di pubblici appalti e che abbiano, comunque, attinenza alle prestazioni formanti oggetto del presente appalto.

In ogni caso, l'impresa aggiudicataria solleva l'Ente da tutte le conseguenze penali, civili e pecuniarie derivanti da eventuali sue inadempienze.

Salvo quanto disposto in modo particolare nel presente Capitolato ed in tutto ciò che non sia in opposizione con esso, l'Impresa è tenuta alla piena osservanza:

- delle leggi, regolamenti e disposizioni che direttamente o indirettamente abbiano attinenza con la prestazione formante oggetto del presente capitolato, sia vigenti, sia che vengano emanate *medio tempore*;
- del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- delle vigenti disposizioni in tema di lotta alla delinquenza mafiosa.

ART. 2

(Oggetto e durata dell'appalto)

Il presente appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di analisi , progettazione e supporto alla manutenzione evolutiva del sistema di pianificazione, di bilancio e controllo dell'INAF.

La durata dell'appalto sarà di massimo 12 mesi a decorrere dalla data di inizio delle attività.

ART. 3
(Valore dell'appalto)

La disponibilità di spesa per l'affidamento delle prestazioni descritte nel precedente art. 2, ammonta complessivamente ad **€ 300.000,00**, oltre IVA di legge. Non sussistono oneri per la sicurezza.
Le offerte pari ed eccedenti tale importo verranno escluse dalla gara.

ART. 4
(Finanziamento)

L'appalto formante oggetto del presente capitolato, è finanziato con fondi propri dell'INAF.

ART. 5
(Importo a base di gara e criterio di aggiudicazione dell'appalto)

L'importo complessivo posto a base di gara, ai sensi degli artt. 54 e 55 del D.Lgs. n. 163/06, ammonta ad **€ 300.000,00**, oltre IVA di legge.

Il criterio di aggiudicazione della presente procedura è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.. L'appalto sarà affidato all'impresa che totalizzerà il maggior punteggio sulla base dei parametri specificati al successivo art. 8 del presente Capitolato.

ART. 6
(Descrizione del servizio e delle prestazioni connesse)

Le prestazioni del servizio in parola, sono quelle indicate nel Disciplinare Tecnico (allegato n. 2 del bando di gara).

ART. 7
(Cauzioni)

CAUZIONE PROVVISORIA:

Ogni ditta partecipante dovrà accompagnare la propria offerta con una cauzione provvisoria, ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i., nel rispetto di quanto previsto dal punto n. 14 del bando di gara.

CAUZIONE DEFINITIVA:

L'impresa aggiudicataria è obbligata a costituire una garanzia fideiussoria del 10% dell'importo contrattuale, che copra gli oneri per il mancato od inesatto adempimento. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Trova applicazione, anche in questo caso, l'articolo 75, comma 7 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i..

La garanzia fideiussoria, prevista con le modalità di cui all'articolo 75, comma 3 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i., deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'Ente appaltante.

La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare dell'Ente committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25% dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei 15 giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

La mancata costituzione della garanzia, determinerà la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'Ente, la quale provvederà all'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

La garanzia cesserà di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

La garanzia deve essere tempestivamente reintegrata qualora in corso d'opera, essa venga parzialmente o totalmente incamerata dall'Ente.

ART. 8
(Validità dell'offerta)

Ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta. L'offerta presentata avrà, comunque, una validità di 180 giorni solari a decorrere dalla data di scadenza del termine per la sua presentazione (art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.).

ART. 9

(Modalità di aggiudicazione e stipula del contratto)

Le offerte ammesse saranno vagliate da un'apposita commissione di gara che formerà una graduatoria in base ad una serie di elementi di valutazione, cui saranno attribuiti i valori massimi di punteggio sotto indicati:

Offerta tecnica	Massimo punti 70
Offerta economica	Massimo punti 30
Totale	**Massimo punti 100**

Per quanto concerne l'offerta tecnica i 70 punti sono così distribuiti:

PARAMETRI DI VALUTAZIONE	Punti
Modalità organizzative adottate per l'erogazione dei servizi oggetto della fornitura e per la gestione del progetto (organizzazione di progetto, adeguatezza del piano di lavoro proposto e modalità di gestione e governo del progetto).	10
Competenze tecniche delle figure professionali proposte per l'espletamento del servizio, avuto riguardo alla progettazione di sistemi integrati di contabilità e controllo in Enti Pubblici.	15
Metodologia proposta per la reingegnerizzazione dei processi di "pianificazione, programmazione e budget", "gestione economico-finanziaria degli eventi amministrativi", "rendicontazione contabile" e di "controllo di gestione".	10
Metodologia proposta per la progettazione delle anagrafiche contabili.	8
Metodologia proposta per l'adeguamento delle procedure amministrativo-contabili e di rendicontazione.	8
Metodologia proposta per la progettazione del reporting gestionale e contabile.	8
Metodologia di formazione e change management.	6
Servizi aggiuntivi e migliorativi, in termini qualitativi e quantitativi, rispetto ai servizi richiesti da capitolato.	5
TOTALE	**70**

Per l'attribuzione del punteggio all'offerta economica, si adotterà la seguente formula:

$$P = \frac{\text{Prezzo minimo offerto dai concorrenti ammessi} \times 30}{\text{Prezzo offerto dal concorrente}}$$

Preso atto dei ribassi praticati sull'importo posto a base di gara (al netto dell'IVA) e attribuiti i relativi punteggi, si procederà alla redazione della graduatoria finale, in cui saranno riportati i punteggi complessivi ottenuti dalle ditte partecipanti, a seguito della sommatoria dei punteggi assegnati sia alle offerte tecniche che a quelle economiche. Al termine della procedura, sarà dichiarata l'aggiudicazione provvisoria a favore del miglior offerente. Una volta effettuati i controlli di rito, si procederà all'aggiudicazione definitiva.

L'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta e diventerà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti.

Divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto ha luogo entro il termine di 60 giorni. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate.

Il contratto non potrà, comunque, essere stipulato prima di 35 giorni (c.d. *stand still*) dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva.

Il contratto potrà essere stipulato mediante atto pubblico notarile, o mediante forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice, ovvero mediante scrittura privata, nonché in forma elettronica.

Si precisa, inoltre, che l'Ente si riserva la possibilità di non aggiudicare il servizio, se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 81, comma 3 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i..

ART. 10

(Obblighi dell'impresa aggiudicataria)

Il periodo decorso il quale gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta è di 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, qualora l'appalto non sia stato aggiudicato entro tale termine.

L'Ente procederà alla verifica d'ufficio in capo all'impresa aggiudicataria dei requisiti dichiarati in sede di gara.

La mancanza dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione alla gara, comporteranno la decadenza dall'aggiudicazione.

In caso di inadempienza ai suoi obblighi, l'impresa aggiudicataria incorrerà nella decadenza da ogni suo diritto, l'aggiudicazione sarà risolta e l'INAF sarà sciolto da ogni impegno, restando salva per l'Ente ogni ulteriore azione di risarcimento danni, come pure la facoltà di aggiudicare, in danno dell'inadempiente, l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria, sempre dopo l'espletamento dei consueti controlli di rito.
L'aggiudicazione e l'esecuzione del servizio sono soggette alla normativa vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.

L'aggiudicazione diventerà impegnativa per l'Ente, nel momento in cui diverrà efficace il provvedimento che la dispone, mentre l'impresa concorrente è vincolata sin dal momento dell'inizio delle operazioni di gara.

Qualsiasi modifica o trasformazione della ragione sociale ovvero della fisionomia giuridica dell'impresa aggiudicataria, deve essere comunicata e documentata, entro 30 giorni, all'INAF,

il quale provvede a prenderne atto, previa acquisizione della certificazione prevista dall'art. 7 della Legge 19 marzo 1990, n. 55 e s.m.i., nonché della comunicazione prevista dall'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187.

L'impresa aggiudicataria sarà tenuta, inoltre, a:

1. l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, l'invalidità e vecchiaia, la tubercolosi e delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso d'opera;
2. l'osservanza delle disposizioni di legge sulle assunzioni obbligatorie degli invalidi;
3. il pagamento delle imposte, nonché il pagamento di ogni tassa presente e futura;
4. il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione vigente.

L'impresa aggiudicataria, inoltre, sottoscrivendo il presente Capitolato, solleva pienamente l'Amministrazione Appaltante da qualsiasi responsabilità derivante dall'inosservanza delle norme qui richiamate e in particolare quelle che riguardano la sicurezza.

ART. 11

(Importo contrattuale)

L'importo contrattuale coinciderà con quello offerto dall'impresa aggiudicataria ovvero dall'impresa che avrà totalizzato il maggior punteggio complessivo sui 100 punti attribuibili. L'impresa aggiudicataria in fase di fatturazione non potrà, comunque, superare l'importo offerto in sede di gara.

ART. 12

(Fatturazione e modalità di pagamento)

L'Impresa aggiudicataria dovrà provvedere, a proprie spese, agli oneri ed obblighi tutti imposti dal Disciplinare Tecnico, ritenendosi ogni corrispettivo per gli stessi compreso nel prezzo di appalto. I pagamenti saranno effettuati con mandato di pagamento, dietro presentazione di regolare fattura contenente specifica indicazione del periodo di riferimento e dell'oggetto della fatturazione. Una volta accertata la regolare esecuzione della prestazione, il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della fattura di cui trattasi, ai sensi degli articoli 4 e 5 del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e s.m.i., previa acquisizione d'ufficio di un D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) dell'impresa, regolare ed in corso di validità. Fino a tale termine non decorreranno gli interessi moratori a carico dell'Ente. Superato il suddetto termine di 30 giorni per il pagamento delle fatture, la percentuale degli interessi moratori è stabilita, invece, nella misura del 5% annuo. Qualora si rilevasse, in merito alle attività svolte dall'impresa, il raggiungimento di un risultato anche solo parzialmente negativo, l'Ente si riserverà il diritto di trattenere parte del corrispettivo dovutole, in proporzione alle prestazioni non effettuate o comunque ritenute non conformi,

per qualità e quantità, a quanto previsto. L'Ente procederà ad informare per iscritto l'impresa, qualora ricorrano le circostanze su riportate.

ART. 13
(Subappalto e cessione del contratto)

È assolutamente vietata, e salvo risarcimento di ogni danno e spese all'INAF, la cessione totale o parziale del contratto. Ferma restando la responsabilità dell'impresa aggiudicataria, è ammesso il subappalto nei termini e nei modi previsti all'art. 118 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i..

ART. 14
(Penalità)

L'impresa aggiudicataria riconosce all'INAF il diritto di applicare delle penalità per eventuali inadempimenti nell'esecuzione della prestazione, ed in particolare in caso di ritardo nell'esecuzione degli adempimenti contrattuali o di esecuzione non conforme alle modalità indicate.
È stabilita una penale pari ad € 50,00, per ogni giorno solare e consecutivo di ritardo sui tempi di risposta dell'impresa aggiudicataria stabiliti per l'ultimazione della prestazione.
L'INAF, oltre all'applicazione della penale, ha la facoltà di esperire ogni azione per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito o delle maggiori spese sostenute in conseguenza dell'inadempimento contrattuale.
L'INAF per l'esazione delle penalità ha diritto di rivalersi anche su eventuali crediti dell'impresa aggiudicataria.

ART. 15
(Risoluzione del contratto)

L'INAF potrà procedere a dichiarare la risoluzione automatica del contratto *ex* art. 1456 del Codice Civile mediante semplice lettera raccomandata senza bisogno di messa in mora e di intervento del magistrato, e ferme restando comunque le penalità da irrogarsi ed ogni responsabilità sorta in capo all'impresa aggiudicataria, qualora si verifichi anche uno solo dei seguenti casi:

a) nei casi di frode, di grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi contrattuali da parte dell'impresa aggiudicataria, o di mancata reintegrazione del deposito cauzionale, ove richiesta;
b) nei casi di cessazione dell'impresa, di cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento o di stato di moratoria;
c) nel caso di morte del titolare dell'impresa aggiudicataria, quando la considerazione della Sua persona sia motivo qualificante di garanzia;

d) nel caso di morte di qualcuno dei soci nelle imprese costituite in società di fatto o in nome collettivo; o di uno dei soci accomandatari nelle società in accomandita, quando a giudizio dell'INAF la considerazione della Sua persona sia motivo qualificante di garanzia;
e) nei casi di fusione della società o Impresa con altra, quando l'INAF non ritenga di continuare il suo rapporto contrattuale con gli altri soci o con la nuova impresa;
f) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;
g) nell'ipotesi di cessione anche parziale del contratto, fuori dai casi non espressamente consentiti dal presente capitolato e dalla legislazione vigente;
h) ritardo nella ultimazione della prestazione contrattuale;
i) reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali.

ART. 16
(Effetti della risoluzione del contratto)

Con la risoluzione del contratto sorge nell'INAF il diritto di affidare il contratto a terzi (ivi compresi i soggetti utilmente inseriti nella graduatoria della presente procedura di gara) per l'esecuzione in danno dell'impresa aggiudicataria inadempiente.
All'impresa aggiudicataria inadempiente è notificato nelle forme prescritte, l'affidamento del contratto a terzi ed è trasmessa copia del contratto di affidamento stesso ad altra impresa ovvero, qualora non sia stipulato contratto formale, copia dell'atto formale di affidamento dell'appalto ad altra impresa.
All'impresa aggiudicataria inadempiente sono addebitate le maggiori spese sostenute dall'INAF rispetto a quelle previste dal contratto risolto, prelevando le stesse dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa aggiudicataria senza pregiudizio dei diritti dell'INAF sui beni dell'impresa aggiudicataria inadempiente, fermo restando che, nel caso di minor spesa, nulla competerà all'impresa aggiudicataria inadempiente.
L'esecuzione in danno non esime l'impresa aggiudicataria inadempiente dalle responsabilità civili in cui la stessa incorra a norma di legge o contratto per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

ART. 17
(Contenzioso)

Per qualsivoglia controversia troveranno applicazione le norme della Parte IV del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i..
Tutte le controversie o vertenze inerenti il presente appalto, comprese l'esecuzione e l'interpretazione del contratto, saranno devolute alla giurisdizione esclusiva del foro di Roma.
È escluso il ricorso all'arbitrato.

ART. 18
(Domicilio)

L'impresa aggiudicataria dovrà eleggere e dichiarare esplicitamente il luogo del proprio domicilio, al quale resta inteso che l'Ente potrà indirizzare, per tutta la durata del contratto, avvisi, richieste, atti giudiziari ed ogni altra comunicazione di qualsiasi natura potesse occorrere.

ART. 19
(Trattamento dei dati personali)

L'impresa aggiudicataria è responsabile del trattamento dei dati personali dell'INAF dei quali venga eventualmente a conoscenza nel corso dell'esecuzione del presente contratto. Tali dati quindi potranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'esecuzione del presente contratto.
L'impresa aggiudicataria si impegna a comunicare i nominativi dei soggetti incaricati del trattamento dei dati personali all'INAF prima della stipula del contratto.
Con la presentazione dell'offerta economica il partecipante prende atto che il trattamento dei propri dati personali avverrà solo ed esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'attività dell'Ente.

ART. 20
(Spese contrattuali)

Saranno a carico dell'impresa aggiudicataria tutte le spese di stipulazione e registrazione del contratto senza diritto di rivalsa.

ART. 21
(Disposizioni finali)

Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si fa espresso riferimento, in quanto applicabili, a tutte le disposizioni di legge vigenti in materia.

PER ACCETTAZIONE

Data:_____

Firma:_____